

STIPENDIO DI LUGLIO:*Un'amara scoperta**di Giuseppe Favilla*

Il mese di luglio, insieme al mese di febbraio, è il mese nel quale ci si accorge di meno, o di più a seconda dei casi, delle variazioni stipendiali. Per i docenti a tempo indeterminato varia poco, intervengono gli accrediti o gli addebiti del 730, ma non è così per gli Insegnanti Incaricati di Religione Cattolica. Infatti, come è noto, gli insegnanti si suddividono dal punto di vista economico in docenti con ricostruzione di carriera (definiti da alcuni illustri autori "stabilizzati"), equiparati economicamente a quelli di ruolo, anche per alcuni (non tutti) i permessi e le aspettative; e i docenti senza ricostruzione di carriera i quali sono equiparati in tutto e per tutto ai docenti a tempo determinato. Ebbene proprio per quest'ultima categoria lo stipendio di luglio si è rivelata un'amara scoperta: tra le voci del trattamento stipendiale ne manca una con il codice 677/001, retribuzione professionale docenti (RPD).

Non si tratta di una novità tale assenza, ma è diventata ancor più evidente perché ormai è indiscriminatamente applicata (l'assenza) a tutti gli Incaricati Annuali senza ricostruzione di Carriera in tutte le province, anche a chi insegna da 10, 12, 15 anni e non si è mai preoccupato, pur avendone i requisiti, di richiederla. Ricordo che non è responsabilità dell'Amministrazione ricordarsi che all'inizio del quinto anno di incarico, ove sussistono i requisiti (almeno 12 ore nella primaria/infanzia e 18 ore nella secondaria I°/II°), di far richiedere. Bensì è responsabilità del singolo lavoratore che vuole farsi riconoscere un diritto, che non è solo economico, ma anche giuridico, prendersene cura. Spesso però l'Amministrazione Scolastica temporeggia nell'elaborare ed emettere il decreto; altre volte emette un decreto non proprio idoneo o non corretto, lo SNADIR in Lombardia, presente in tutti le province, accompagna i docenti incaricati nella richiesta e tramite il proprio ufficio stipendi elabora la bozza di decreto che sarà poi completata dall'Amministrazione Scolastica.

Fissa un appuntamento con lo Snadir al numero unico cell. 3208937832 oppure 0350932900

Per i riferimenti provinciali vai su:
<http://lombardia.snadir.it>

Nessun obbligo di formazione per i docenti a tempo determinato

Il TAR del Lazio nega loro il "bonus formazione"

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n.7799/2016 del 7 luglio 2016, si è pronunciato circa i destinatari del "bonus formazione" previsto dalla legge n. 107/2015.

I ricorrenti avevano contestato la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui specifica che "la carta del docente (e relativo importo nominale di 500 euro/annuo) sono assegnati ai soli docenti di ruolo" e non invece anche al personale docente con contratto di lavoro con le istituzioni scolastiche statali a tempo determinato.

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso affermando che "soltanto per il personale docente di ruolo la formazione è divenuta obbligatoria, mentre alcun obbligo al riguardo è analogamente statuito con riguardo ai docenti a tempo determinato". Dalla lettura della sentenza del Tar Lazio si deduce, quindi, che la discriminazione di fatto non può essere cercata nelle norme amministrative ma è insita nella struttura della legge n. 107/2015 che al comma 124 dispone, al riguardo, che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".

I ricorrenti avevano sostenuto, tra l'altro, che nelle "condizioni di impiego" debbano farsi rientrare tutti i trattamenti economici in qualsiasi modo gli stessi siano denominati e che la cd. carta del docente, in quanto avente ad oggetto proprio in modo diretto e immediato la corresponsione di una precisa somma di denaro, debba essere ricondotta all'interno del trattamento economico inteso nella sua massima ampiezza. Il Giudice amministrativo ha rilevato che l'importo in questione non è riconducibile ad una retribuzione accessoria (né qualificato in termini di reddito imponibile), ne consegue che non può ritenersi un trattamento economico da ricomprendere nelle "condizioni di impiego" e quindi da applicare necessariamente a tutti i lavoratori.

Pertanto, dal Tar del Lazio il personale a tempo determinato (anche incaricati annuali di religione) è ritenuto collocato, pur nel medesimo processo educativo, in una posizione secondaria.

Lo Snadir non cesserà di contestare questa discriminante e ingiusta condizione lavorativa e professionale, riservandosi di portare la questione presso il Consiglio di Stato.